

NORMATIVA SEMENTIERA NAZIONALE

Per la commercializzazione delle sementi si fa riferimento alla [Legge 25 novembre 1971, n. 1096](#), e successive modifiche: "

Disciplina dell'attività sementiera

".

Esistono specifiche legislazioni a tutela della qualità e purezza genetica delle sementi riprodotte. I riferimenti sono:

[Legge Regionale n.2 del 19 gennaio 1998 \(Regione Emilia-Romagna\)](#)

Finalità

- a) prevenire i danni derivanti dal mancato isolamento spaziale delle suddette coltivazioni

- b) favorire l'espansione delle colture da seme

c) favorire il controllo delle zone di produzione per la prevenzione di fitopatie

Obblighi dei produttori sementieri e dei coltivatori-moltiplicatori

1. I produttori sementieri ed i coltivatori-moltiplicatori in proprio che intendono coltivare nell'ambito del territorio regionale piante allogame e non allogame individuate dalla Giunta regionale, presentano alla Regione un programma di coltivazione.
2. La coltivazione in proprio è consentita solo per l'autoconsumo.

Legge Regionale n.34 del 26 ottobre 1983 (Regione Marche)

Legge Regionalen.1 del 20 gennaio 1999 (Regione Umbria)

“la moltiplicazione di colture da seme per agricoltura biologica e non, è svolta sempre su contratto con società Sementiere proprietarie delle varietà standard e dei brevetti vegetali affidati agli agricoltori moltiplicatori per la riproduzione.

La commercializzazione è effettuata sia sul mercato nazionale, comunitario ed extra comunitario direttamente dalla società Sementiere medesime.

Scritto da Administrator

Martedì 23 Agosto 2011 11:38 - Ultimo aggiornamento Martedì 23 Agosto 2011 17:03

□